

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico scuola media Pascoli (ora Walter Bonatti) di via Poliziano - 2° lotto. CUP B54H15001330005 - CIG 7082731684.

Con verbale di gara n. 197442 del 27/07/2017, l'impresa Ve.la. S.r.l. in avvalimento con Sistema Tetto s.r.l. è stata esclusa dalla procedura in oggetto con la seguente motivazione:

Il concorrente con verbale di gara n. 162232 del 7/6/2017 è stato ammesso con riserva in quanto sia l'ausiliata che l'ausiliaria non hanno reso la dichiarazione di cui al punto 7 pag. 16 del modello DGUE prodotto *“L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?”* .

Con nota pec dell'8/6/2017 prot. n. 163575, le imprese sono state invitate alla integrazione ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

Con nota pec dell' 8/6/2017 avente ad oggetto una gara diversa da quella della presente procedura, l'impresa Ve.la. S.r.l. ha comunicato:

“la documentazione di gara presentata in riferimento ai DGUE ci risulta compilata correttamente senza l'omissione di nessuna dichiarazione di tipo essenziale, ma solo di un problema di natura tecnico informativo dovuto alla mancata stampa di alcune parole o addirittura alla stampa a metà di alcune righe, infatti per il suddetto motivo sono illeggibili gli stessi caratteri e le stesse righe dei due documenti presentati, vedasi pag. 16 punto 1 di entrambi i documenti ed altre righe riprese a penna”, chiedendo “alla stazione appaltante di formulare eventuale richiesta di chiarimento o integrazione della documentazione di gara, senza l'onere del pagamento della sanzione pecuniaria”.

Nella medesima nota pec il concorrente ha presentato le dichiarazioni oggetto di richiesta di integrazione mediante la procedura di soccorso istruttorio senza procedere al pagamento della sanzione.

L'argomentazione spesa dal concorrente non è sostenibile, sulla base delle seguenti motivazioni.

1) La stazione appaltante ha espressamente reso noto a tutti i concorrenti l'obbligatorietà della dichiarazione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

2) Nei modelli DGUE presentati in sede di gara dall'ausiliata e dall'ausiliaria alla domanda:

“7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro

rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?”

la scrivente Amministrazione ha trovato le seguenti caselle: “ Sì No “ non contrassegnate da alcuna risposta.

3) L'onere della verifica della corretta compilazione del Modello DGUE è a carico del concorrente.

4) Se la stazione appaltante non trova alcun contrassegno nelle caselle “ Sì No “ relative alla dichiarazione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, non può dedurre/presumere in primis un errore di stampa (come sostenuto dal concorrente) ed in secundis la risposta NO.

5) trattandosi di onere dichiarativo imposto dalla legge, l'integrazione si configura come sanatoria di una dichiarazione essenziale soggetta al pagamento della sanzione pecuniaria.

Quanto sopra evidenziato è stato rappresentato al concorrente ed invitato telefonicamente alla integrazione, ma l'impresa ha provveduto all'integrazione senza il pagamento della sanzione pecuniaria.

Pertanto, in conformità alla espressa prescrizione del disciplinare di gara (“il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la regolarizzazione senza il pagamento della sanzione costituisce causa di esclusione definitiva”) così come precisato nella nota prot. n. 163575 dell'8/6/2017, il concorrente viene escluso in quanto ha proceduto alla regolarizzazione ma non ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria.

Monza, 27/7/2017